Comune di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Il Sindaco: Gianni Bressan

Decreto n° **8** del **11/10/2016**

Oggetto: **Nomina assessore Ruaben Patrizia**

Richiamato il proprio decreto n° 3 del 24.05.2016 con il quale sono stati nominati gli assessori ed il Vicesindaco del Comune di Vallelaghi.

Premesso che l'art. 29, comma 3, del *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige* (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11), attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

Rilevato che la L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 *"Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni"* ha ridotto il numero massimo dei componenti la giunta comunale in relazione alla consistenza demografica dei comuni, con decorrenza dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge, imponendo contestualmente ai comuni, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima, di adeguare i propri statuti;

Atteso che l'articolo 3 del *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali* (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L modificato con D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014, n. 85), stabilisce che la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale non superiore a quattro componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

Visto il comma 1 bis del sopracitato articolo 3 che stabilisce che lo statuto comunale può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1.

Richiamato l'articolo 15 dello statuto comunale attualmente vigente, così come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 11.08.2016 che prevede al comma 2: *"La Giunta può essere composta dal Sindaco e da un numero di assessori superiore di una unità rispetto al massimo consentito dalla legge regionale. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dalla normativa regionale; le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco"*

Rilevato inoltre che l'art. 3-bis del *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali* (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L modificato con D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014, n. 85) definisce i criteri per

garantire la parità di accesso dei due generi nella Giunta comunale stabilendo in particolare che: *"la giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti (…) Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto dal comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale (…)";*

visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L modificato con D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014, n. 85;
visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di nominare Assessore del Comune di Vallelaghi la Signora Patrizia Ruaben, nata a Cavedine, il 16.09.1965 con attribuzione delle seguenti competenze: politiche sociali e del benessere familiare, politiche della salute, politiche giovanili e rapporti con le associazioni

2. di dare atto che l'assessore di cui al punto 1. è in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore comunale;

3. di dare atto che a seguito di quanto disposto al punto 1, la Giunta comunale risulta così composta:

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA	COMPETENZE
Gianni Bressan	**Vezzano, 22.01.1957**	**Sindaco**	Personale; Patrimonio; Turismo; Sport; Cantieri e strutture comunali; Altre competenze non specificamente attribuite
Federico Sommadossi	**Trento, 14.07.1977**	**Vicesindaco**	Bilancio e finanza; Sviluppo economico (industria, artigianato e commercio) Formazione e sistema informatico Ambiente Patrimonio dell'ex Comune di Padergnone
Silvano Beatrici	**Trento, 27.01.1976**	**Assessore**	Urbanistica; Edilizia; Lavori pubblici
Verena Depaoli	**Trento, 21.03.1967**	**Assessore**	Cultura; Istruzione e politiche scolastiche; Patrimonio ex Comune di Terlago

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Michele Verones	**Trento, 18.12.1966**	**Assessore**	Agricoltura; Foreste; Viabilità agricola e forestale
Patrizia Ruaben	**Cavedine, 16.09.1965**	**Assessore**	Politiche sociali e del benessere familiare; Politiche della salute; Politiche giovanili; Rapporti con le associazioni

5. di dare atto che la composizione di generi della Giunta comunale risulta proporzionale a quella del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 3-bis D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L modificato con D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014, n. 85.

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale di Trento ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.